

Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino nº15 91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

COPIA DI DETERMINA N. 551 ANNO 2016 DEL 14-09-2016 NUMERO DETERMINA DI AREA: 15

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO EX ART. 17 CCNL STIPULATO IN DATA 14/09/2000 PER IL GIORNO 12 SETTEMBRE 2016 PRESENTATA DALLA DIPENDENTE SIG.RA GIACOMA ALLOTTA - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- la Sig.ra Giacoma Allotta dipendente di Ctg. "B" con contratto di diritto privato a tempo parziale e determinato in atto assegnata al Settore Econ. Finanziario, con nota del 26/08/2016 acclarata il 30 successivo al n. 15319 del prot. gen. ha chiesto l'autorizzazione a poter fruire per il 12 settembre 2016, di 1 giorno di congedo straordinario retribuito ex art. 32 Capo V (congedo parentale) del T. U. 26/03/2001, n. 151 per assistenza omissis;
- nella stessa nota risulta dichiarazione della dipendente, resa ai sensi del DPR. 28/12/2000 n. 445, con la quale viene dichiarato "che il proprio coniuge non ha diritto a fruire del congedo ex art. 32 Capo V del T.U. n.251 del 26/03/2001;

VISTO il T. U. n. 151/2001 sopra citato che, per la parte che ci riguarda così, in sintesi, recita:

VISTO il T. U. n. 151/2001 sopra citato che, per la parte che ci riguarda così, in sintesi, recita:

" Art. 32"

Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4 e art.7, commi 1, 2 e 3)

- 1. **Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita**, così come modificato dal D.L.vo n. 80 del 15/06/2015, in attuazione dell'art.1 comma 8 e 9 della legge n.183/2014, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, **il diritto di astenersi dal lavoro compete**:
 - a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

	<i>b</i>)	, OMISSIS;
	c)	;
2.		;

- 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
- 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 34.

Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

- 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, così come modificato dal D.L.vo n. 80 del 15/06/2015, in attuazione dell'art.1 comma 8 e 9 della legge n.183/2014, una indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
- 2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
- 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
- 4. L'indennità' e' corrisposta con le modalità' di cui all'articolo 22, comma 2.
- 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
- 6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

VISTO il CCNL EE. LL. stipulato il 14 settembre 2000 che, ai commi 4, 5, 6 e 7, dell'art. 17, così recita:

	""ART. 17
1.	OMISSIS
2.	OMISSIS
3.	OMISSIS

4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4 della legge 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio

fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.

5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamene, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

^	

7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all'interno degli stessi.......OMISSIS......

ATTESO che l'art. 34 del T.U. d.l.151/2001 prevede a seguito della riforma (d.l.80 15/06/2015) che per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino e non più al 3° anno, un indennità pari al 30% della retribuzione;

VISTO il D.L. 80 del 15 giugno 2015 che ha previsto una serie di modifiche al T.U. D.L. 151 del 26 marzo 2001 in merito al congedo parentale -articoli 32, 34 e 36-, e che, le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015;

ATTESO che la dipendente di che trattasi ha già fruito di tutto il periodo di congedo parentale retribuito al 100% previsto ex comma 5 dell'art. 17 del CCNL 14 settembre 2000 sopra richiamato;

CONSIDERATO che alla dipendente sono stati concessi ed autorizzati con provvedimenti diversi n° 14 giorni di congedo parentale, qui di seguito elencati :

PERIODO	GG
1 ottobre 2012	1
9 e 10 gennaio 2013	2
9 e 10 aprile 2013	2
16 luglio 2014	1
8 settembre 2014	1
11 dicembre 2014	1
30 dicembre 2014	1
7 aprile 2015	1
21 maggio 2015	1
16 dicembre 2015	1
5 gennaio 2016	1
31 maggio 2016	1
	$1\overline{4}$

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del I Servizio Amm.vo

DETERMINA

ANNOTARE la richiesta della Sig.ra Giacoma Allotta dipendente di Ctg. "B" con contratto di diritto privato a tempo determinato e ad orario ridotto in atto assegnata al Settore Econ. Finanziario, meglio descritta nella parte motiva del presente provvedimento, finalizzata alla fruizione di **un giorno** di congedo straordinario retribuito ex art. 34 Capo V (congedo parentale) del T. U. 26/03/2001, n. 151 per il **12 settembre 2016**;

ATTESTARE che nell'ambito del periodo complessivo di sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'art. 32, comma 1, lett. a) ex T. U. 26/03/2001, n. 151, alla dipendente di che trattasi sono già stati concessi i 30 giorni di congedo parentale retribuito al 100% così come previsto ex art. 17, comma 5 del CCNL 14 settembre 2000;

ATTESTARE, altresì, agli atti dell'Istituto che nello stesso ambito di sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro prevista ex art. 34, comma 1, del T. U. 26/03/2001, n. 151 i giorni di congedo parentale concessi alla dipendente e retribuiti al 30%, sono stati 14 per cui quelli ancora da fruire compresa questa richiesta, sono in totale 136;

CORRISPONDERE con il prossimo emolumento n.1 giorno di congedo parentale al 30% come da richiesta dell'interessata e come specificato nella parte motiva;

VERIFICARE a fine anno il reddito complessivo dalla stessa percepito, e, qualora fosse superiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, recuperare il 30% corrisposto;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Ec. Finanziario e alla dipendente interessata.

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA F.to SAVONA PIETRO

IL CAPO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE F.to Sig. Pietro Giurlanda

Il responsabile dell'U.U.P. F.to Rag. Diego Greco